



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 21+973 E REALIZZAZIONE DI UN CAVALCAFERROVIA IN LINEA CON L’OROGRAFIA DEL TERRENO ESISTENTE, NONCHÉ PER LA SOPPRESSIONE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRESSIVA KM 23+111 E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS89 E LA SP 48 PER SAN MARCO IN LAMIS.

CIG: 94625474CF
CUP: B11G22000080005

In riferimento alla terza informazione supplementare, si precisa che, al contrario di quanto sostenuto dalle imprese di assicurazione, la richiesta da parte delle stazioni appalti di rilascio di garanzie dal contenuto di contratto autonomo appare compatibile con quanto previsto in materia dal Codice dei Contratti Pubblici.

A sostegno di ciò, l'ANAC, nella Determinazione n.1 del 29/07/2014, afferma che il legislatore ha inteso la cauzione «*chiaramente autonoma ed astratta, a differenza della fideiussione, priva del vincolo dell'accessorietà, al fine di tutelare la fase di esecuzione del contratto e, quindi, gli interessi pubblici e le esigenze della stazione appaltante*», derivando a ciò la compatibilità con il Codice dei Contratti Pubblici della richiesta delle stazioni appaltanti di cauzioni definitive dal contenuto di contratto autonomo considerato.

Si legge infatti:

“Contrariamente a quanto sostenuto dalle imprese di assicurazione, la richiesta di rilascio di garanzie dal contenuto di contratto autonomo appare compatibile con quanto previsto in materia dal Codice.

La normativa primaria, con riferimento alla “cauzione definitiva” stabilisce al comma 2 dell’art. 113 (attuale art. 103 del D.lgs. 50/2016), analogamente a quanto già stabilito dall’art. 75, comma 4 (attuale art. 93 del D.lgs. 50/2016), che le garanzie a corredo dell’offerta rechino le seguenti clausole: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) la rinuncia, all’eccezione di cui all’art. 1957 c.c., comma 2, e cioè all’eccezione di intervenuta scadenza della fideiussione; 3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Può, dunque, dirsi che il legislatore ha inteso chiaramente attribuire alla cauzione la forma di garanzia sostanzialmente autonoma ed astratta, a differenza della fideiussione, priva del vincolo dell’accessorietà, al fine di tutelare la fase di esecuzione del contratto e, quindi, gli interessi pubblici e le esigenze della stazione appaltante.



Alcune imprese di assicurazione sostengono l'applicabilità al fideiussore dell'art. 1945 c.c., ossia la facoltà di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale salvo quella derivante dall'incapacità. Le imprese invocano tale possibilità perché è proprio la rinuncia all'eccezione *tout court* (piuttosto che il pagamento a prima richiesta o a semplice richiesta o l'esigibilità nei 15 giorni) a rappresentare il principale punto di distacco dallo schema tipico della fideiussione codificato dal codice civile (Cass. Civ. III, 3 ottobre 2005, n.19300, id. 20 aprile 2004, n.7502). L'impresa di assicurazione, mantenendo in tal modo salva la facoltà di invocare le eccezioni previste dal contratto fideiussorio, conserverebbe la possibilità di indennizzare solo a condizione di aver verificato in concreto la presenza del danno o viceversa rifiutare il pagamento in caso di sua riscontrata assenza o inferiore entità rispetto al denunciato.

La tesi non sembra accoglibile, laddove si consideri che il legislatore, nel prevedere l'assimilabilità delle cauzioni ex artt. 75 e 113 alle garanzie autonome, ha inteso tutelare prevalentemente l'interesse pubblico e gli interessi delle stazioni appaltanti. L'Autorità si è più volte pronunciata sul tema in fase di precontenzioso e, in presenza di bandi o lettere di invito nell'ambito di settori speciali, che prevedevano la prestazione di cauzione definitiva con rinuncia alle eccezioni sulla validità ed efficacia del contratto di appalto, secondo lo schema del contratto autonomo di garanzia, affermandone la piena legittimità, (vd. Prec. Avcp n. 173 e n. 178 del 2012). Sulla questione, che ha prodotto un acceso dibattito in dottrina, è intervenuta la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (**Cass. Civ., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n.3947**), nella quale si definisce il contratto autonomo di garanzia "una fattispecie atipica ai sensi dell'art. 1322 c.c. comma 2 che persegue un interesse "meritevole di tutela, identificabile nell'esigenza condivisa di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggiore certezza allo scorrere dei rapporti economici." Con specifico riguardo alla funzione della cauzione, le Sezioni Unite ritengono così che "la clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla fattispecie del contratto autonomo di garanzia, salva evidente, patente, irridimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale".